

**DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI-ART.6  
DEL D.L. 193/2016 CONV. DALLE LEGGE N.  
225/2016**

**sala conferenze Eligio Gualdoni  
via Freguglia 1 – Milano  
15 marzo 2017**

**DOTT. CARLO BIANCO**

# SOMME OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA


E' possibile definire i ruoli con l'eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora art. 30 Dpr 602/73 nonché **sanzioni e somme aggiuntive** che gravano sui crediti previdenziali ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99

la definizione riguarda tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2016 (sono esclusi quelli trasmessi dopo il 15.12.2016)**

il pagamento del debito definito può avvenire **in un'unica soluzione, o in massimo 5 rate** sulle quali sono dovute a partire dal 01/08/2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo

per le sanzioni amministrative per **violazione del codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi di mora**

# DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (CONTINUA)



La definizione interessa le somme riferite alle imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.), ai contributi previdenziali, ai contributi INAIL, ecc., i ruoli in contenzioso nonché le entrate locali (IMU, TASI) per le quali l'Ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione.

La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo/affidato. E' quindi **ammessa anche la definizione parziale**

interessa anche i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione patrimonio ex legge n. 3/2012

il beneficio spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, **siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 01.10-31.12.2016**

# SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI EX ART. 2 PAR. 1 LETT.A), DECISIONI 7.6.2007, N. 2007/436/CE E 26.5.2014, 2014/335/UE EURATOM E L'IVA RISCOSSA ALL'IMPORTAZIONE

RECUPERO DI AIUTI DI STATO

CREDITI DERIVANTI DA PRONUNCE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI

MULTE AMMENDE E SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI E SENTENZE PENALI DI CONDANNA

ALTRE SANZIONI DIVERSE DA QUELLE IRROGATE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE O PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGI RELATIVI AI CONTRIBUTI E AI PREMI DOVUTI DAGLI ENTI PREVIDENZIALI – «PERTANTO NON SONO DEFINIBILI LE SANZIONI AMMINISTRATIVE CHE NON APPARTENGONO ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA» - CIRC. N. 2/E

LA CIRC. 2/E HA PRECISATO CHE SONO ESCLUSI ALTRESI' I CARICHI EMESSI PER IL RECUPERO DI CREDITI TRIBUTARI SORTI IN UNO STATO UE, IN UNO STATO OCSE/COE, IN UNO STATO ESTERO CON CUI L'ITALIA HA STIPULATO UNA CONVENZIONE BILATERALE IN MATERIA DI ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE

# MODALITA' DI ADESIONE

il soggetto interessato deve manifestare la volonta' di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da effettuare:

ENTRO IL TERMINE DEL **31/03/2017 – PROROGA (non confermata) AL 21/04/2017**

UTILIZZANDO IL MODELLO DA1 O DA2 (PER SOVRAINDEBITMENTO) DISPONIBILE SUL SITO DI EQUITALIA: [WWW.GRUPPOEQUITALIA.IT](http://WWW.GRUPPOEQUITALIA.IT)

**Nella dichiarazione va indicato :**

IL NUMERO DI RATE SCELTO

LA PENDENZA DI GIUDIZI SUI CARICHI DEFINITI

L'IMPEGNO A RINUNCIARE A TALI GIUDIZI

**Il modello va presentato:**

Direttamente presso lo sportello Equitalia;

Tramite e-mail ordinaria o PEC utilizzando gli indirizzi indicati nel modello


ENTRO IL 31/03/2017 E' POSSIBILE INTEGRARE LA DICHIARAZIONE PRESENTATA ANTERIORMENTE A TALE DATA

# GLI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

l'agente della riscossione deve fornire al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:

PRESSO I PROPRI SPORTELLI

NELL'AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET



entro il **28/02/2017**, l'agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali al 31/12/2016 non gli risultano ancora notificati:

LA CARTELLA DI PAGAMENTO

L'ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

L' AVVISO DI ADDEBITO INPS

# MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SOMME

ENTRO IL 31/05/2017 L'AGENTE DELLE RISCOSSIONE COMUNICA AL DEBITORE :

L'IMPORTO DELLE SOMME DOVUTE  
PER LA DEFINIZIONE,

L'AMMONTARE DELLE SINGOLE  
RATE

LA RELATIVA DATA DI SCADENZA

IN CASO DI PAGAMENTO RATEALE:

IL 70% DELLE SOMME VA VERSATO NEL 2017

MENTRE IL RESTANTE 30% VA VERSATO NEL 2018

IL PAGAMENTO E' EFFETTUATO, PER L'IMPORTO DA VERSARE DISTINTAMENTE IN  
CIASCUNO DEI DUE ANNI, IN RATE DI PARI IMPORTO NEL NUMERO MASSIMO DI:

TRE RATE NEL 2017

DUE RATE NEL 2018

LA SCADENZA DELLE SINGOLE RATE E' COSI' INDIVIDUATA:

ANNO 2017: LUGLIO, SETTEMBRE, NOVEMBRE

ANNO 2018: APRILE E SETTEMBRE

# MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SOMME (CONTINUA)

Con il versamento rateale non è applicabile la dilazione ex art. 19 dpr 602/73 prevista per l'ipotesi di temporanea difficoltà del contribuente (da 72 a max 120 rate)



LA PREDETTA PRECLUSIONE NON OPERA LIMITAMENTE AI CARICHI NON INCLUSI IN PRECEDENTI PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE AL 03.12.2016 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE LEGGE DI CONVERSIONE) QUALORA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE SIANO TRASCORSI MENO DI 60 GG DALLA DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO



qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedure concorsuale nonché' di procedure di composizione negoziali della crisi d'impresa, e' applicabile la disciplina dei crediti prededucibili



IL MANCATO/TARDIVO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE (UNICA SOLUZIONE O UNA RATA) NON CONSENTE IL PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE CON CONSEGUENTE RIPRESA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE/DECADENZA PER IL RECUPERO DEI CARICHI OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE



## MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SOMME (CONTINUA)

domiciliazione sul c/c bancario.

In tal caso Equitalia trasmetterà all'interessato, unitamente alla "Comunicazione di adesione", il modulo per attivare l'addebito in conto presso la banca

bollettino precompilato, allegato dall'Agente della riscossione alla comunicazione delle somme dovute, inviata al contribuente entro il 31.5.2017

presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica,

sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it), con la App Equiclick

## **LA «ROTTAMAZIONE» E IL FALLIMENTO**

**La rottamazione non è un'opzione, ma un diligente atto del Curatore, che è tenuto ad ottimizzare il patrimonio del fallito tutelando le ragioni dei creditori.**

**Occorre avvalersi della «rottamazione» ogni qual volta ricorrono le seguenti condizioni:**

- 1) Disponibilità della liquidità necessaria;**
- 2) Ragionevole previsione di eseguire riparti che soddisfino i gradi di privilegio che assistono le sanzioni e gli interessi sulle imposte, tasse e contributi indicati nella Legge.**

## **LA «ROTTAMAZIONE» E IL FALLIMENTO**

La domanda di definizione agevolata (rottamazione) è necessaria quando, disponendo della liquidità, si prevede il pagamento dei seguenti gradi di privilegio:

- Art. 2778 c.c. n.8 (art. 2754 c.c. sanzioni 50% contributi previdenziali)
- Art. 2778 c.c. n.18 (art. 2752 c.1 sanzioni per tributi diretti)
- Art. 2778 c.c. n.19 (art. 2752 c.3 sanzioni per IVA)
- Art. 2778 c.c. n.20 (art. 2752 c.4 sanzioni per Tributi Locali)

## **LA «ROTTAMAZIONE» E IL FALLIMENTO**

**Il curatore per procedere alla rottamazione dovrà essere autorizzato dal Comitato dei Creditori ovvero dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 111 bis c.4 della Legge Fallimentare.**

**L'istanza dovrà indicare i vantaggi a favore dei creditori assistiti da grado di privilegio inferiore a quello a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi risparmiati (art. 2778 n.8,18,19,20 c.c.)**

# ESEMPI DI SANATORIA

COLONNA 1+  
COLONNA 3

<b>1</b>	<b>n. cartella</b>						
	09720080244634281000		carico affidato	Interessi di mora	compensi di riscossione	importi da rottamazione	
	anno iscrizione a ruolo						
	tipologia tributo	anno rif					
	sanzioni pecuniarie	2000	€ 4.514,34	€ 2.058,35	€ 338,69	€ -	
	Add. Comunale Irpef	2000	€ 37,18	€ 16,95	€ 3,20	€ 40,38	
	add. Reg. Irpef	2000	€ 168,36	€ 76,76	€ 14,50	€ 182,86	
	interessi art. 20	2000	€ 41,13	€ 18,75	€ 3,54	€ 44,67	
	Irpef	2000	€ 4.308,80	€ 1.964,63	€ 370,98	€ 4.679,78	
	interessi ritard. Iscriz.	2000	€ 1.052,68	€ 479,98	€ 90,64	€ 1.143,32	
	costo notifica atti	2000	€ 5,16	€ 2,35	€ 0,44	€ 5,60	
	<b>Totali</b>		€ 10.127,65	€ 4.617,77	€ 821,99	€ 6.096,61	
	<b>Totale cartella</b>				€ 15.567,41	61% risparmio	
<b>2</b>	<b>cartella</b>						
	09720100041258615000		carico affidato	Interessi di mora	compensi di riscossione	importi da rottamazione	
	anno iscrizione a ruolo						
	data notifica						
	tributo	anno rif					
	Irpef	2010	€ 3.179,22	€ 1.099,67	€ 385,10	€ 3.564,32	
	interessi	2010	€ 245,59	€ 84,95	€ 29,91	€ 275,50	
	sanzioni pecuniarie	2010	€ 1.042,96	€ 360,75	€ 126,16	€ -	
	addiz. Com. Irpef	2010	€ 16,78	€ 5,80	€ 2,03	€ 18,81	
	add. Reg. Irpef	2010	€ 280,52	€ 97,03	€ 33,98	€ 314,50	
	interessi add.	2010	€ 21,55	€ 7,46	€ 2,61	€ 24,16	
	costo notifica atti	2010	€ 5,88		€	€ 5,88	
	<b>Totali</b>		€ 4.792,50	€ 1.655,66	€ 579,79	€ 4.203,17	
	<b>Totale iscritto a ruolo</b>				€ 7.027,95	40% risparmio	

# EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DEFINIZIONE SONO SOSPESI:

I TERMINI DI PRESCRIZIONE/DECADENZA PER IL RECUPERO DEI CARICHI OGGETTO DELLA STESSA

GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO CONNESSI A PRECEDENTI DILAZIONE IN ESSERE PER LE RATE IN SCADENZA DOPO IL 31.12.2016

A PATTO CHE NON ABBAIA AVUTO LUOGO IL PRIMO INCANTO CON ESITO POSITIVO OVVERO NON SIA STATA PRESENTATA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE O EMESSE PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE NON PUO'

**AVVIARE AZIONI  
ESECUTIVE**

**ISCRIVERE NUOVI FERMI  
AMMINISTRATIVI, IPOTECHE**

**PROSEGUIRE LE AZIONI DI RECUPERO  
COATTIVO PREDEMENTE AVVIATE**

# DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME DEGLI ENTI LOCALI

in sede di conversione del DL n. 193/2016, è stata prevista anche la definizione agevolata relativamente alle **somme riferite ad entrate**, anche tributarie, **di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni**, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, **notificate dal 2000 al 2016** da parte dell'Ente / Concessionario incaricato della riscossione. In particolare, entro il 31.1.2017, i predetti soggetti possono prevedere "***l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate***", stabilendo:



il numero di rate e la relativa scadenza, non oltre il 30.9.2018;

le modalità di manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata;

i termini di presentazione dell'istanza, nella quale dovranno essere indicati il numero di rate nonché la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, con l'assunzione dell'impegno alla relativa rinuncia;

il termine di trasmissione al debitore, da parte dell'Ente / Concessionario incaricato della riscossione, della comunicazione contenente le somme dovute, le rate e la relativa scadenza.

# LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DA 1

DATI RICHIESTO	MODALITA' DI COMPILAZIONE
NUMERO DI CARTELLA/AVVISO	Va indicato il numero della cartella di pagamento/avviso di addebito
	Va indicato il numero di riferimento interno dell'avviso di accertamento
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL CARICO	<p>Numero progressivo che individua la cartella, indicato nel suddetto prospetto "Numero cartella / avviso";</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• identificativo delle somme affidate ad Equitalia oggetto di definizione agevolata.</li><li>• Dette indicazioni vanno fornite esclusivamente in caso di definizione agevolata parziale, riguardante alcuni dei debiti contenuti nella cartella, ossia:<ol style="list-style-type: none"><li>A. solo alcuni ruoli in essa indicati (anche relativi ad Enti diversi). In tal caso va riportato il numero di ruolo desumibile dalla sezione del ruolo denominata "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo";</li><li>B. solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli in essa indicati (anche di competenza di diversi Enti creditori). In tal caso va riportato il relativo riferimento desumibile dalla sezione "Dati identificativi della cartella" alla voce "Estremi dell'atto".</li></ol></li></ul> <p><b>In mancanza delle suddette indicazioni, l'istanza di definizione riguarda tutti i debiti presenti nella cartella / avviso definibili ex DL n. 193/2016.</b></p>



# COMPILAZIONE DEL MODELLO DA1

DATI RICHIESTO	MODALITA' DI COMPILAZIONE																		
MODALITA' DI PAGAMENTO	<p>Modalità di pagamento delle somme dovute, quantificate e comunicate da Equitalia, scegliendo tra</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>unica soluzione</b> (100% entro il mese di luglio 2017);</li><li>• 2/3/4 rate (vedi codici indicati nel modello PAG. 3)</li><li>• <b>5 rate</b>, così individuate:</li></ul> <table border="1"><thead><tr><th>Rata</th><th>Importo</th><th>Scadenza</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>24% del dovuto</td><td>luglio 2017</td></tr><tr><td>2</td><td>23% del dovuto</td><td>settembre 2017</td></tr><tr><td>3</td><td>23% del dovuto</td><td>novembre 2017</td></tr><tr><td>4</td><td>15% del dovuto</td><td>aprile 2018</td></tr><tr><td>5</td><td>15% del dovuto</td><td>settembre 2018</td></tr></tbody></table>	Rata	Importo	Scadenza	1	24% del dovuto	luglio 2017	2	23% del dovuto	settembre 2017	3	23% del dovuto	novembre 2017	4	15% del dovuto	aprile 2018	5	15% del dovuto	settembre 2018
Rata	Importo	Scadenza																	
1	24% del dovuto	luglio 2017																	
2	23% del dovuto	settembre 2017																	
3	23% del dovuto	novembre 2017																	
4	15% del dovuto	aprile 2018																	
5	15% del dovuto	settembre 2018																	
GIUDIZI PENDENTI	<p>Barrando la casella, va dichiarata la <b>presenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi</b> cui si riferisce la dichiarazione. In presenza di un contenzioso in corso, <b>va assunto l'impegno, da parte dell'interessato, a rinunciarvi</b></p>																		
DOMICILIAZIONE BANCARIA	Va barrata la casella																		

# CHIARIMENTI ADE CIRCOLARE N. 2/E DEL 08/03/2017

1) AMPLIAMENTO DEL TERMINE DI AFFIDAMENTO DEL CARICO FINO AL 31/12/2016

«ATTESO CHE IL MOMENTO DELLA «TRASMISSIONE TELEMATICA DEI FLUSSI E' L'UNICO ELEMENTO PREVISTO SIA DALLA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO CHE DA QUELLA DEI RUOLI, L'ESPRESSIONE «CARICHI AFFIDATI» DEVE ESSERA INTESA QUALE «CARICHI TRASMESSI» IN QUANTO USCITI DALLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE CREDITORE- AGENZIA ENTRATE»

**RISULTANO DEFINIBILI:**

**GLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER I QUALI IL FLUSSO DI CARICO E' STATO TRASMESO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE ENTRO IL 31/12/2016**

**ANCHE I RUOLI TELEMATICI/NON TELEMATICI LA CUI CONSEGNA FORMALE SI INTENDE EFFETTUATA IL 10/01/2017, OSSIA TRASMESSI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE NEL PERIODO 16/12-31/12/2016**

# CHIARIMENTI ADE CIRCOLARE N. 2/E DEL 08/03/2017

## 2) DEFINIZIONE PARZIALE DEL RUOLO

«AL FINE DI INDIVIDUARE IL CARICO E' NECESSARIO CONSIDERARE CHE PER OGNI RUOLO E' ESPOSTO IL NUMERO DI «PARTITE» IN ESSO CONTENUTE, OSSIA IL NUMERO DEI SINGOLI PROCEDIMENTI DI CONTROLLO CONCLUSI DALL'UFFICIO CON UN ATTO IMPOSITIVO/LIQUIDAZIONE/RISCOSSIONE

DI FATTO, IL CARICO CORRISPONDE CON LA SINGOLA PARTITA DEL RUOLO E PERTANTO

**LA «PARTITA» COSTITUISCE L'UNITA' NON FRAZIONABILE DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE**

**NON E' CONSENTITA LA DEFINIZIONE PARZIALE DELLA PARTITA, GENERALMENTE COSTITUITA DA PIU' «ARTICOLI DI RUOLO» OSSIA DEI CODICI DI CIASCUNA COMPONENTE (TRIBUTI QUALI AD ESEMPIO, IMPOSTE DIRETTE, IVA E IRAP CONTENUTI NELLA MEDESIMA PARTITA, SANZIONI, INTERESSI ECC.**

# CHIARIMENTI ADE CIRCOLARE N. 2/E DEL 08/03/2017

3) CARICHI ESCLUSIVAMENTE FORMATI DA SANZIONI

SECONDO L'AGENZIA, E' CONSENTITA LA DEFINIZIONE ANCHE DEI CARICHI « RECANTI SOLO SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVO/TRIBUTARIE», POSTO CHE GLI STESSI NON RIENTRANO TRA LE ESCLUSIONI PREVISTE DAL COMMA 10 DELL'ART. 6 DEL DL 193/2016 (CONV. LEGGE N. 223/2016)

PERTANTO, AI FINI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA:

**E' NECESSARIO IL PAGAMENTO DELLE SOMME MATURATE A FAVORE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, OSSIA DELL'AGGIO E DEI RIMBORSI SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE/DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO**

**QUALORA NON SIANO DOVUTE LE PREDETTE SOMME (AGGI/RIMBORSI) A FAVORE DELL'AGENTE, E' COMUNQUE NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DELL'APPOSITA ISTANZA, AL FINE DI MANIFESTARE LA VOLONTA' DI DEFINIZIONE.**


# CHIARIMENTI SU CARTELLE IN CONTENZIOSO

E' NECESSARIO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA CHE IL CONTRIBUENTE CONSIDERI LE REGOLE SULLA RISCOSSIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI GIUDIZIO ART. 68 DLGS 546/92

1/3 IMPOSTA IN SEDE DI PRESENTAZIONE  
RICORSO

2/3 IMPOSTA DOPO LA SENTENZA DI PRIMO  
GRADO CON SANZIONI E INTERESSI

PER INTERO DOPO LA SENTENZA SFAVOREVOLE  
CTR



IL CONTRIBUENTE CHE SI E' VISTO RIGETTARE LE PROPRIE RAGIONI IN PRIMO GRADO CON LA ROTTAMAZIONE RISPARMIERA' LE SANZIONI ISCRITTE PER 2/3 E GLI INTERESSI DI MORA

CON L'ADESIONE LA RINUNCIA AL GIUDIZIO AVRA' EFFETTO SOLO PER LA PARTE INTERESSATA DALLA ROTTAMAZIONE

IL GIUDIZIO CONTINUERA' PER LA PARTE RESTANTE E QUALORA L'ESITO SIA FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE I PAGAMENTI EFFETTUATI SONO INTANGIBILI

SE INVECE L'ESITO DEL GIUDIZIO E' SFAVOREVOLE VI SARA' LA RISCOSSIONE PIENA DEL RESIDUO TERZO DI TRIBUTI E INTERESSI E SANZIONI




LA MASSIMIZZAZIONE DELLA CONVENIENZA AD ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA SI HA SOLO PER IL CONTRIBUENTE CHE SI E' VISTO RIGETTARE LE PROPRIE RAGIONI IN SECONDO GRADO


**IN TAL CASO IL CONTRIBUENTE SARA' TENUTO AL PAGAMENTO DELLA TOTALITA' DEL DEBITO E DUNQUE EVITERA' DI PAGARE LE SANZIONI E GLI INTERESSI DI MORA NEL FRATTEMPO MATURATI**

# RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA


L'AGENZIA DELLE ENTRATE, NELLA CIRCOLARE N. 2/E, INVITA GLI UFFICI AD ASTENERSI DALL'OPPOSIZIONE AL RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA RICHIESTA DALL'INTERESSATO QUALORA IL CARICO DEFINITO ABBA AD OGGETTO L'INTERO VALORE IN CONTESTAZIONE E LO STESSO ABBA DICHIARATO L'ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA - AD ECCEZIONE DEI SEGUENTI CASI:



IL CARICO OGGETTO DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE NON RIENTRI TRA QUELLI PER I QUALI E' POSSIBILE LA DEFINIZIONE ( A CAUSA DELLA RELATIVA NATURA/IN QUANTO AFFIDATO SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/2016/PER MANCATO RISPETTO DEL PIANO RATEALE)



L'UDIENZA PER LA TRATTAZIONE SIA FISSATA IN UNA DATA SUCCESSIVA AL TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONTRIBUENTE E' TENUTO A PRESENTARE L'ISTANZA E NON VIENE DOCUMENTATA LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI



L'ISTANZA SIA GIA' STATA PRESENTATA E L'UDIENZA PER LA TRATTAZIONE SIA FISSATA IN UNA DATA SUCCESSIVA AL TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONTRIBUENTE E' TENUTO AL PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE O, IN CASO DI OPZIONE PER IL PAGAMENTO RATEALE, QUALORA IL CONTRIBUENTE NON RISULTI IN REGOLA CON I PAGAMENTI

# ROTTAMAZIONE CARTELLE: I CHIARIMENTI DI TELEFISCO E CIRCOLARE N. 2/E DEL 08/03/2017

## DEFINIZIONE PARZIALE DI CARICHI GIÀ DILAZIONATI

- Il debitore deve recarsi presso gli sportelli di equitalia al fine di ottenere l'aggiornamento dell'importo da versare per le singole rate, "al netto" dei carichi oggetto di definizione

## PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

- si realizza solo se tutte le somme dovute (e non solo quelle comprese nell'eventuale prima rata) sono tempestivamente versate

## MANCATO/INSUFFICIENTE/TARDIVO VERSAMENTO

- in caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento** dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, **la definizione è inefficace e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza** per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di "acconto" dell'importo complessivamente dovuto

# ROTTAMAZIONE CARTELLE: I CHIARIMENTI DI TELEFISCO E CIRCOLARE 2/E DEL 08/03/2017 (2)

## CALCOLO SOMME DOVUTE

- **Equitalia** terrà conto unicamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati lasciando fuori quanto versato a titolo di sanzioni che resta definitivamente acquisito dall'Agente della riscossione. Tale principio vale per **tutti i pagamenti parziali effettuati**, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto.

## PIANI DI DILAZIONE

- **confermato che l'obbligo di pagamento delle rate scadenti dal 01/10 al 31/12/2016**, che di per sé condiziona l'accesso alla sanatoria, **riguarda solo le rateizzazioni "in essere" al 24/10/2016** (data di entrata in vigore del DI 193/2016). Pertanto, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente al 24/10/2016, il debitore non è tenuto a pagare le rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016

## SPESE PROCEDURA RECUPERO COATTIVO

- Sempre in caso di definizione "parziale" degli affidamenti viene chiarito che per la **"rottamazione" di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella** per la quale è stata avviata una **procedura di recupero coattivo**, le **spese di procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al relativo ammontare**

## AZIONI ESECUTIVE

- **Presentata l'istanza di definizione, non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate** *"a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati"* (articolo 6, comma 5 del D.L. 193/2016).



# CHIARIMENTI ADE CIRCOLARE N. 2/E DEL 08/03/2017 – DILAZIONI DI PAGAMENTO

## IN CASO DI DILAZIONI GIA' IN ESSERE:

LE SOMME DA VERSARE SONO DETERMINATE TENENDO CONTO ESCLUSIVAMENTE DEGLI IMPORTI GIA' VERSATI A TITOLO DI CAPITALE ED INTERESSI COMPRESI NEI CARICHI, NONCHE' DI AGGIO E DI RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE E DELLE SPESE DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

RESTANO DEFINITIVAMENTE ACQUISITE E **NON POSSONO ESSERE RIMBORSATE** LE SOMME VERSATE, ANCHE ANTERIORMENTE ALLA DEFINIZIONE, A TITOLO DI SANZIONI, INTERESSI DI DILAZIONE, INTERESSI DI MORA NONCHE' DI SANZIONI E SOMME AGGIUNTIVE EX ART. 27 COMMA 1, D.Lgs N.46/99

IL PAGAMENTO DELLA PRIMA/UNICA RATA DELLE SOMME DOVUTE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DETERMINA, LIMITATAMENTE AI CARICHI DEFINIBILI, LA REVOCA AUTOMATICA DELLA DILAZIONE PRECEDENTEMENTE ACCORDATA.

# DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI : VANTAGGI E SVANTAGGI

## VANTAGGI

Possibilità di estinguere il debito verso l'erario senza il pagamento di sanzioni ed interessi di mora e degli aggi esattoriali calcolati su tali importi

La definizione agevolata è particolarmente vantaggiosa nel caso di definizione di ruoli da accertamenti divenuti definitivi e per ruoli datati

Conviene rottamare se il contribuente non è risultato vittorioso in primo e/o in secondo grado

## SVANTAGGI

Le sanzioni e gli interessi pagati ratealmente prima dell'adesione non vengono conteggiati

La definizione avviene in un lasso di tempo estremamente breve (18 mesi) e max in 5 rate. In caso di pagamenti rateali lunghi conviene continuare la rateazione in corso

In caso di contenzioso pendente la definizione riguarda esclusivamente gli importi affidati all'agente della riscossione entro il 31.12.2016. La causa prosegue per gli importi non iscritti a ruolo e non definiti

Nel caso in cui il contribuente non riesca a pagare in tutto o in parte il debito definito con Equitalia, l'adesione non produce alcun effetto e il debito definito non è più rateizzabile;